CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 24/XIV

Richiesta di parere sulle modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali

pervenuto il 23 gennaio 2012

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2976

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CABRAS, BIANCO, BLAZINA, PEGORER, SANNA e SCANU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2011

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – L'entrata in vigore della legge 14 settembre 2001, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha stabilito nuovi criteri di composizione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, impone una procedura di revisione anche per le regioni a statuto speciale. Per queste ultime la revisione statutaria richiede una doppia lettura in Parlamento ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione. La opportunità di evitare una procedura distinta per ogni regione è dettata dall'opportunità di legiferare con una visione d'insieme nell'applicare il principio di riduzione del numero dei consiglieri regionali e, inoltre, per garantire una contestuale entrata in vigore delle nuove disposizioni. In questo modo, seppure nel rispetto delle differenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie regionali speciali, si determina un analoga applicazione del principio di riduzione e razionalizzazione introdotto con la legge sopra richiamata. I cinque articoli del disegno di legge si riferiscono alle modifiche da introdurre nello statuto di ciascuna delle regioni a statuto speciale nella parte che regola il numero dei consiglieri regionali. In relazione alle disposizioni che regolano la revisione degli statuti speciali, il Governo avrà cura di trasmettere a ciascuna regione il disegno di legge per acquisire il prescritto parere sulle modifiche proposte.

Il contenuto dei singoli articoli riflette il dibattito in corso nelle assemblee delle regioni a statuto speciale: per alcune è il frutto di una proposta specifica condivisa, per altre si propone una delle tesi in discussione. La delicatezza dell'argomento e i diversi aspetti di cui tenere conto nel corso dell'*iter* parlamentare saranno sicuramente oggetto di attenta riflessione anche da parte degli stessi proponenti.

I valori che deve soddisfare una giusta proporzione tra popolazione ed eletti nel consiglio regionale

Quali valori deve tutelare e soddisfare una «giusta proporzione» tra la popolazione e i suoi eletti nella assemblea legislativa?

I più importanti, per i proponenti il disegno di legge, sono in primo luogo la possibilità di rappresentanza dei diversi orientamenti politici, la possibilità di rappresentanza degli ambiti territoriali interni, la specificità di una assemblea legislativa rispetto ad una generica assemblea amministrativa o di rappresentanza politica.

Circa la rappresentanza dei differenti orientamenti politici, la proposta di revisione statutaria, se si ipotizza il mantenimento di un sistema elettorale a base proporzionale con premio di maggioranza, senza soglie di sbarramento né limiti per il recupero di resti in sede di collegio unico regionale, consentirebbe la presenza in consiglio di liste autonome che ottengano, nel caso si collochino in maggioranza, circa l'1,7 per cento dei voti validi; sarebbe necessario poco meno di un punto in più, nel caso tali liste si collochino tra le minoranze.

Si escludono in questa sede valutazioni più approfondite in ordine al diritto di tribuna delle forze politiche minori, poiché la possibilità che esse siano rappresentate nel consiglio dipende dal sistema elettorale prescelto dal legislatore regionale. Tuttavia, si ritiene che anche con accentuazioni del sistema elettorale in senso maggioritario, il «valore» della rappresentanza politica sia

sufficientemente tutelato dalla indicata composizione.

Quanto alla rappresentanza territoriale, occorre anzitutto ricordare che «i consiglieri regionali rappresentano l'intera regione», e la loro attività istituzionale non trova limite nell'essere eletti in una circoscrizione provinciale. Quando ci si riferisce al valore politico-statutario della relazione territoriale, essa è da intendersi come finalizzata – attraverso il contatto diretto, reale e privilegiato con una porzione della regione – alla migliore rappresentanza dell'intero territorio regionale.

A parere dei proponenti, la necessità di interpretare la volontà di un numero maggiore di cittadini avrà il vantaggio di favorire l'esercizio del mandato consiliare con un profilo più generale e meno volto alla tutela di interessi particolari.

Valutando l'opposto interesse a non vedere disperso il radicamento territoriale e la possibilità di contatto e di verifica della attività istituzionale, resa astrattamente più semplice da una rappresentanza istituzionale più folta, si può rilevare come, a legge elettorale invariata, la riduzione del numero dei componenti del consiglio regionale nella misura proposta, non elimina la possibilità di rappresentanza anche alla più piccola delle attuali circoscrizioni provinciali.

Le assemblee legislative istruiscono di norma le proposte di legge in commissioni che devono garantire la possibilità della presenza delle (principali) forze politiche rappresentate, all'interno dello quali si specializzano le competenze sulle materie. Il numero di consiglieri individuato per la nuova composizione consente, senza dubbio a prezzo di una profonda ristrutturazione rispetto all'attuale assetto, il mantenimento della articolazione dei lavori del consiglio in fasi preparatorie in cui operino commissioni legislative. Tale soluzione rende possibile incrementare l'efficienza del procedimento legislativo, evitando di imporre, con numeri troppo ridotti, un regime «assembleare» al consiglio regionale, dove tutto il lavoro si svolge nelle fasi plenarie della sua attività.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 3, primo comma, primo periodo, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «novanta Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta deputati».

Art. 2.

1. L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *1.* Il Consiglio regionale, eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, è composto da quarantanove consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre, al fine di assicurare la rappresentanza di aree territoriali dell'Isola geograficamente contigue e omogenee, interessate da fenomeni di rilevante riduzione della popolazione residente».

Art. 3.

1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *1.* Il Consiglio regionale è composto da quarantotto consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto».

Art. 4.

1. All'articolo 16, primo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le parole: «trentacinque consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette consiglieri».

Art. 5.

1. All'articolo 48, primo comma, delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, le parole: «trentacinque consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette consiglieri».